

- **Premessa.**

L'Amministrazione Comunale di Celenza sul Trigno, con delibera di G.M. n.31 del 13.03.2001, nominava il sottoscritto geom. Antonio Casalanguida, quale perito demaniale per la verifica dei demani in quel Comune.

La Giunta Regionale d'Abruzzo, nel recepire la nota n. 1209 del 26.03.2001 con la quale il Comune di Celenza sul Trigno le comunicava la nomina, con Ordinanza Dirigenziale n.315 del 05.04.2001, confermava il sottoscritto per tale incarico concedendogli il termine del 10.04.2002 per il deposito della verifica.

Ad evasione dell'incarico, il sottoscritto si è premurato di raccogliere la maggiore quantità di documentazione presso l'Archivio di Stato di Napoli, Il Commissariato Regionale per il Riordino degli Usi Civici dell'Aquila, l'Archivio di Stato di Chieti, l'Ufficio per il Territorio di Chieti e l'Archivio Comunale.

Tutto ciò premesso, con lettera del 22.05.2001, in ottemperanza all'Ordinanza Dirigenziale della G.R.A., dava comunicazione al Sindaco del Comune di Celenza sul Trigno dell'inizio delle operazioni di verifica demaniale relativa al territorio del Comune suddetto, avvenuto in data 21.05.2001.

E' così in grado di riferire il risultato delle sue ricerche ed operazioni con la seguente

## **RELAZIONE**

### **1- Dal Dizionario ragionato**

CELENZA, terra in provincia di Principato citra, in diocesi di Trivento, istante da Chieti miglia 44 circa, ed 8 dalla detta città di Trivento. Il suo territorio, oltre del frumento e legumi, dà pure del vino e vi sono ancora dei pascoli per armenti, avendo i suoi naturali industria di animali pecorini, caprini, ecc.

Questa terra nel 1532 fu tassata per fuochi 105, nel 1545 per 141, nel 1561 per 146, nel 1595 per 147, nel 1648 per 140 e nel 1669 per 144. In oggi i suoi abitatori oltrepassano il numero di 1000.

Nell'anno 1451 questa terra, insieme con la baronia di Monteferrante, si possedea da Marino Caracciolo, al quale il Re Alfonso concedé il mero, e misto impero. Ad esso succedero i suoi figli, Tiberio, Ettore, Galeazzo e Sergiovanni Caraccioli, i quali s'investirono della porzione a ciascuno di loro assegnata dal padre, come meglio si ravviserà nell'articolo di Monteferrante. Nell'anno 1464 si ha memoria che il Re Ferrante donò a Marino Caracciolo, alisa Scapuccino, le terre di Sangiovanni e Turri, con Carunchio e Celenza, con la cognizione Causarum civilium tantum.

Oggi si possiede dalla famiglia Avalos duca di Guglionesi.

## - CATASTO ONCIARIO:

Nel Catasto Onciario si legge accatastato all'Università di Celenza:

- " possiede l'Unità di Celenza un quarto demaniale in luogo detto Le Piane di tomoli 350, confinante con il fiume Trigno, la Mandola, Vallone Torbido e Pagliara dell'Ara, la maggior parte incolto per essere frattoso e lamoso che però da fertile ed infertile ne ritrae l'Università circa tomola 10 di grano valutato carlini 7;
- " possiede un quarto anche demaniale in luogo detto Pagliara dell'Ara e Soderà, capace di tomoli 746, confinante con Colle Bianco, Vallone Torbido, Vallone della Mandola e Colleterondo, corpo feudale dell'Ill.mo Possessore, poco atto alla coltura per essere frattoso e lamoso e comprendente molti territori di Chiese, Badie e Cappelle di essa terra;
- " possiede una Defenza per comodo dei bovi dei propri cittadini, capace di tomoli 122, confinante con il vallone Torbido, Forca dei Colli, strada che va alla torre, dalla quale ne ritrae cosa alcuna;
- " possiede un altro corpo demaniale nel luogo detto le Porcini, capace di tomoli 300, confinante con la Forca dei Colli, vallone Caccavone o valle Cupa, Mura della Terra, entro del quale vi sta compreso tomola 180 di territori della Commenda di S. Giuliano e circa tomoli 16 di S. Gaetano, compresi quelli confinanti con la Defenza ed altri territori di altre Cappelle, Chiesa e Clero;
- " possiede il quarto di Caccavone o Valle Cupa, compreso anche il Monte di capacità di tomola 460, confinante con Torrebruna, S. Giovanni Lipioni, fiume Trigno e vallone Caccavone, dove vi sono compresi molti territori di Chiese e Cappelle e per essere poco atto alla coltura sono annui ducati 5;
- " possiede un corpo detto le Licinete capace di tomola 150, confinante con il vallone Caccavone, beni dell'Ill.mo Possessore in luogo detto l'Ischia, né vi è niun ritratto per essere riposo, lamoso e sassoso;
- " possiede un corpo detto le Macchie, capace di tomoli 300, confinante con l'Avedonica mura della Terra, il fiume Trigno, Tratturo e via del Mulino e perché dentro detto corpo sono compresi molti territori di Chiese, Cappelle ed altri particolari di detta Terra ed anche per essere poco adatto alla coltura ne ritrae annui circa tomoli 7 di grano;
- " possiede un corpo detto Le Strette di capacità di tomola 150 in circa confinante con il Tratturo, Variche, Vallone Torbido e fiume Trigno.

## - DEMANI EX FEUDALI:

Nella causa tra l'Università di Celenza sul Trigno da una parte ed il suo ex feudatario, principe di Torrebruna dall'altra, l'abolita Commissione feudale, con sentenza del 5 dicembre 1809, statuiva quanto segue:

“ 1°- che senza avervi ragione alcuna dello strumento di convenzione stipulato nel dì 15 novembre 1769, il principe di Torrebruna, feudatario di suo padre Duca di Celenza, si astenga di esigere il terraggio nella Piana di Villanova.”

“ 2°- Resti lo stesso principe assoluto per il taglio fatto per il passato nel territorio di Colleterondo, ma si astenga di farne altro fino alla divisione dei demani. Abbiano intanto i cittadini i diritti nel territorio medesimo di pascolare, acquare, pernottare con i loro animali, eccetto che nella selva in tempo di ghiande, cioè dal 29 settembre per tutto dicembre di ciascun anno. Abbiano, altresì, i diritti di tagliare legni morti o caduti a terra per empito dei venti ed anche legni vivi di alberi infruttiferi per uso di travi ed aratri. Abbiano altresì il diritto di pascolare la spiga coi soli bovi domiti, dodici giorni dopo radunati i campi. ”

Successivamente, sugli altri capi di gravezze proposti dall'Università di Celenza contro il suo ex feudatario, principe di Torrebruna, la Commissione feudale, con sentenza del 26 aprile 1810 stabiliva che:

“ 1°- In rapporto al territorio denominato Chiusa, rimanga l'ex barone assoluto, con dover bensì il Comune rappresentarvi i diritti civili, convenuti con l'istrumento del 15 novembre 1769. A quale effetto debba in tempo della ripartizione dei demani accantonarsi una parte corrispondente agli accennati diritti. Per i territori denominati i Comuni si condanna l'ex barone a rilasciarli in beneficio del Comune medesimo.

“Per il territorio denominato Licineti e che fu ceduto all'ex barone in virtù di capitazioni del 1540 munito di Regio assenso, rimanga l'ex barone assoluto, con doversi bensì il Comune rappresentarvi i diritti civili convenuti con l'istrumento del 1769 ed a tale effetto debba in tempo della ripartizione dei demani accantonarsene una parte corrispondente a tali diritti. Per riguardo al rilascio dei territori che diconsi dispersi, l'ex barone resti assoluto.”

Con le due sentenze così riassunte, la Commissione Feudale riconosceva come demani universali i corpi Piana di Villanova e Comuni, abusivamente posseduti dall'ex feudatario e ne ordinò la reintegra. Riconosceva ed accertava i diritti di uso civico che l'Università di Celenza esercitava sui corpi ex feudali: Colleterondo, Chiusa e Licineto.

## - **STATO DELLE SELVE E DEI BOSCHI**

Dal verbale del decurionato in data 8 settembre 1810, si apprende quanto segue.

Sulle domande poste al decurionato dall'agente divisore dei demani, sig.r Giovanni Paolantonio, furono date le seguenti risposte:

1°- Nessuna promiscuità ha il Comune di Celenza coi tenimenti di quelli che l'attaccano: una tradizione antica passata fino ai giorni nostri ci fa tenere di sicuro che vi sia stata buona intelligenza e promiscuità con il Comune di Torrebruna.

Nel 1755 vi fu un istrumento tra questa e il Comune di Torrebruna per le di loro confinazioni. Dall'arbitrato eseguito dal sig.r Michele Lacroce, regio agrimensore, si ravvisa in esso laudo e nella pianta che si serba in questo archivio la detta confinazione che assegnò al Comune di Torrebruna le vigne piantate sul tenimento di Celenza denominato S. Silvestro. Poteva bastare al sig.r Michele La Croce ben indicare la possidenza di tomola cento di terra di proprietà della Cappella della SS. Concezione di Celenza, in quel locale di S. Silvestro occupato con vigne dai cittadini di Torrebruna, e molto più, che assegnando quel tratto di territorio della capacità di tomoli centosessantacinque in circa, oltre le tomola cento della Cappella, veniva ad introdurre quel Comune e cittadini nel tenimento di Celenza, che in tre lati confina col denominato territorio in contrada S. Silvestro..... Questa ingiustizia ha prodotto nell'animo dei Torrebrunesi che venti anni indietro pretesero la Costa di S. Pietro in questo tenimento, facente parte della Badia di S. Angelo di proprietà degli ex baroni di Celenza. Questo Comune nel rivendicare i suoi diritti, pretende con giusti titoli che la confinazione tra questi Comuni sia fatta come era...

2°- Vi esiste un bosco comunale denominato **Collerotondo**, preteso ex feudale, ma realmente è comunale, dell'estensione di moggia napoletane novecento circa . Esso confina a levante col bosco comunale detto Mondola, dove vi è la strada detta del Pagliarone, a mezzogiorno con i terreni della Badia di S. Angelo e colle vigne dei cittadini di Torrebruna, a ponente col terreno di Collefasolo della casa di Celenza, in tenimento di Torrebruna, a settentrione col vallone detto della Mondola che la divide dal tenimento di Carunchio. Esso, attualmente è detto di natura boscosa, essendovi alberi di querce, cerri,...ed in suscettibile di coltura. Che sia comunale ecco le ragioni.

L'ex feudatario, secondo le capitolazioni dell'anno 1543, richiamate in osservanza dalla Suprema Commissione feudale, vi ha il solo e semplice diritto di vendere le ghiande dal dì 28 di settembre, a tutto dicembre di ciascun anno. Gli è vietato di poter fidare tanto sull'erbe, quanto sul taglio degli alberi. Il Comune ed i cittadini vi hanno sempre e senza interruzione alcuna esercitati i seguenti diritti.

Prelazione nella vendita delle ghiande, diritto di tagliare gli alberi secchi o menati a terra, dei verdi in qualsivoglia tempo dell'anno, diritto di pascolare, acquare, pernottare con qualunque bestiame di giorno e di notte, diritto di tagliare alberi per usi di strumenti rurali o di opificio.

Il detto terreno di Collerotondo da più secoli, conforme attualmente, si è sempre riconosciuto boscoso e non mai coltivato. ....Queste ragioni dimostrano evidentemente che la proprietà di Collerotondo è tutta del Comune e che la dinastia feudale prepotente, nell'epoca delle Capitolazioni succitate, assegnò il diritto di vendersi le ghiande.

Vi esiste un terreno demaniale nominato **Chiusa**, che anche si pretende ex feudale, dell'estensione di moggia napoletane circa centoventi. Questo territorio è boscoso in circa moggia settanta, suscettibile di coltura, ed il rimanente è coltivatorio. Esso è accerchiato dal demanio comunale, perché confina verso levante con la strada detta di Fontecortese,

verso mezzodì con le vigne dei cittadini di Celenza, verso ponente con i terreni seminatori di detti cittadini con il vallone Torbido.

In questo terreno l'ex feudatario non vi ha alcun diritto che quello di venderli le ghiande e tenerlo ristretto, in quanto al pascolo dal dì ventinove settembre a tutto il ventiquattro dicembre e di percepirvi il terraggio nella parte culta nella ragione di mezzo tomolo per ogni tomolo di terra. In esso i cittadini vi esercitano i diritti di tagliare alberi infruttiferi in qualunque tempo, di pascolarvi ogni sorta di animali di giorno e di notte e di servirsi per i bovi delle fronde degli alberi tagliandola dalla croce in sotto.

Vi esiste, altresì, un territorio denominato **Lecineto** che anche si pretende demanio ex feudale, dell'estensione di circa moggia novanta, confinante a levante con il fiume Trigno, a mezzodì e ponente col vallone di Caccavone, ed a settentrione coi terreni demaniali comunali. Di esso circa moggia trenta sono in qualche modo coltivabili ed il rimanente insuscettibile di coltura, perché lamoso, pietroso, a motivo dello spazioso letto del fiume. In questo terreno l'ex feudatario, giusta le citate capitolazioni, non vi ha alcun diritto che di terraggiare, appartenendo tutto il detto ai cittadini, cioè acque, legnare a secco, ed alberi infruttuosi e pascolare di notte e di giorno e ghiandare.

Vi esiste un demanio ecclesiastico appartenente alla Badia di S. Angelo, amministrata dalla casa del duca di Celenza il quale è solito eleggerne l'Abate. Esiste nella contrada detta le **Coste della Masseria** e confina a levante col Demanio Comunale detto Mezzana, a mezzodì col vallone Torbido, a ponente con la strada detta ruvella di Popoli, a settentrione con il demanio detto volgarmente " Li Comunali " e coi terreni spettanti al fondo Clero, esteso all'incirca moggia cinquanta di terreno coltivatorio, ma in maggioranza lamoso.

Della stessa natura esistono in contrada detta **Chiarella** altre moggia settanta circa nella maggior parte lamoso. I confini sono a levante con la strada che conduce alla Pagliata dell'Aia, a mezzogiorno col vallone Torbido, a ponente col demanio comunale ed a settentrione con il vallone della Chiarella.

Inoltre, sotto la stessa denominazione della Badia di S. Angelo, nella contrada detta **Coste di S. Pietro** esiste un comprensorio di terreno della capacità di tomola circa duecentotrenta, confinante a levante e settentrione col bosco di Colleterondo, a ponente con la strada che da Colleterondo porta a Torrebruna e che divide detto tratto di terreno di pertinenza di Celenza, da quello di Torrebruna denominato Collefasolo. Detto terreno è incolto, lamoso, ed immigliorabile. Vi esistono però delle querce e cerri...

Nei descritti terreni della Badia di S. Angelo, l'ex barone vi esige il terraggio a mezza coverta del grano, orzo e non anche di altri generi che vi si seminano, e i cittadini vi esercitano tutti gli ampi usi civici, di legnare e pascolare.

Vi sono ancora sotto la denominazione di terreni ex feudali moggia sessantatre circa di terre colte, seminatorie, disposte in piccole porzioni in diverse contrade del demanio, oltre delle superfici a vigne, ad orti, olivi. In tali terreni l'ex barone vi esige il terraggio secondo il costume locale ed i cittadini vi godono gli usi civici di prima classe. Il mentovato ex barone, con la vendita delle ghiande dell'ex feudo di Colleterondo vi percepisce l'annua rendita di circa ducati centosessantacinque.

Sul territorio nominato di la Chiusa vi percepisce circa ducati sessanta, dei quali ducati cinquanta dalla vendita delle ghiande e i rimanenti sulla vendita dei generi di terraggi. Sull'ex feudo detto Licineto vi percepisce annui carlini trenta, derivanti dalla vendita dei pochi terraggi che ritrae sulle terre tutte. L'abate della Biadia di S. Angelo, con la percezione dei terraggi va ad introitare ogni anno circa ducati quaranta.

Si ravvisano ancora dispersi nel demanio comunale, ed in varie piccole porzioni di terreni in diversi luoghi Pii, cioè della SS. Concezione moggia settanta vignati, e seminatori. Della Chiesa circa moggia cento sessanta, anche vignati e seminatori, di S. Rocco circa moggia quindici, seminatori, di S. Antonio Abate circa moggia dieci tra seminatori e vigneti, del SS. Rosario circa moggia venti tra vigne e seminatori, del Purgatorio moggia venti circa in parte vignati ed in parte seminatori, del fondo Clero circa tomoli cinquanta tra vignati e seminatori.

Non vi è difesa né ex feudale, né ecclesiastica.

Vi esiste un demanio comunale che in se racchiude varie contrade e propriamente le chiamate della Mondola, Collespinoso, valle dei Preti, Sodere, Piane della Madonna, Pagliaia dell'Aia, Strette, Mezzana, vallone Vecchio, Macchiarotondo, Vadialonga, Mandrella, Variche, Santochierico, Valletradusse, Chiarella, Porcini, Camporotondo, Monte, Cortina dei Monaci, Valloncello, Coste, Caccavone, parte della Licineta, le Macchie, li Cigliani, le querce ranne, Fonticelle, Valle di S. Pietro, Frainili Colle Secco, Creta bianca, le Bocche e la Fara.

Confina a levante e propriamente nelle contrade La Fara, Ciglione e Licineto, col fiume Trigno, a mezzogiorno con il demanio ex feudale detto Le Licinete e tenimento di S. Giovanni Lipioni, a ponente con il tenimento di Torrebruna, ed a settentrione con il demanio ex feudale di Colleterotondo, col tenimento di Carunchio e Palmoli ed in ultimo con il demanio ex feudale denominato Villanova, che oggi anche devesi considerare comunale, perché giusta la Sentenza della Commissione feudale, è stato rivendicato da questo Comune.

E' esteso circa moggia tremila quattrocento settanta , dei quali moggia mille seminatorie, censite, migliorate e svignate, circa moggia seicento sessantasei boscosi e frattosi, circa moggia cinquecento ottentotto, con cerri, querce, moggia ottocentonovanta in circa, incolte perché insuscettibili di coltura per essere lamose, pietrose, e straripevole, le circa moggia trecento sono di strade, torrenti, e trattoio. ....

Oltre al demanio comunale di sopra descritto, quest'Unità è stata reintegrata dalla Commissione feudale di due altri demani che si aveva usurpato l'ex barone duca di Celenza, oggi principe di Torrebruna, cioè uno denominato Piane di Villanova dell'estensione di tomola trecentonovanta, dei quali tomola centotrentasei in circa boscoso, pieno di cerri, querce e per azze e tomola duecento sessanta di terreno seminatorio, confinante nella parte di levante col fiume Trigno, a mezzogiorno con il fiume Torbido, a ponente con la strada detta Carriera della Lettica ed a settentrione con la Mondola.

L'altro detto volgarmente Li Comunali dell'estensione di circa moggia ottanta seminatorie, che confina a levante con la strada Carriera della Lettica, a mezzogiorno con la contrada detta la Mezzana e Badia di S. Angelo, a ponente con la strada detta Ruvella di Popoli, e a settentrione con il demanio comunale in contrada detta Valle dei Preti. Sul demanio denominato Piane di Villanova questa Unità per l'addietro, quando la possedeva l'ex barone vi percepiva l'intero introito della ghianda, e l'ex barone esigeva la corrisposta della mezza copertura dei generi che i coloni vi seminavano, vale a dire in grano, orso .

Sull'altro demanio detto li comunali si divideva la rendita dei foraggi per metà tra l'ex barone e l'Unità. Gli usi civici dei cittadini sono di abbeverare, acquare, ecc.

Esiste una Difesa comunale dell'estensione di circa moggia cento novantotto, frattose e lamose e perciò in suscettibili di coltura, confinante verso levante con la contrada detta Valletradasso, a mezzogiorno con il terreno demaniale seminatorio dell'Unità, a ponente con la Forca dei Colli nei confini di Torrebruna ed a settentrione con il vallone Torbido. La medesima è addetta al pascolo di ogni sorta di animale nei nove mesi dell'anno, in tempo di semina poi i soli bovi aratori e vengono espulsi tutti gli altri animali. L'Unità non vi esige niuna rendita.

Il demanio ex feudale denominato Collerotondo è situato in un falso pendio. La Commenda di Malta, appartenente al Regio Demanio, che non si è mentovata fra i demani ecclesiastici, è sita in contrada detta S. Giuliano, in una valle, dell'estensione di circa moggia cento, dei quali tomola cinquanta culti e cinquanta inculti.

Esiste il diritto di compascuo sulle terre comunali, dei luoghi pii, ed ex feudali, senza pagarsi diritto di fida. Gli individui di questo Comune sono numero mille quattrocento novantatre che compongono famiglie duecento trenta quattro che vivono comode nella maggior parte. Tutti i coloni delle terre comunali ex feudali, del Regio Demanio, e dei luoghi pii, sono duecento e diciotto che da tempo immemorabile sono in possesso avendoli tutti migliorati. I non proprietari di terre sono numero sedici, cioè:

- Francesco Veneziano, Donatantonio di Nocco, Nicolangelo Antenucci, Vincenzo Serafini, Giuseppe Serafini, Domenico Antenucci, Domenicantonio Antenucci, Alessandro di Nocco, Andrea d'Onofrio, Raffaele Rannellucci, forestiere domiciliato, Giorgio Di Zillo, Michele Pistilli, forestiere domiciliato, Nicola d'Ettore, Pasquale Natalizia, Luigi Natalizia, forestieri domiciliati. Gli animali dei cittadini sono mille e settantatre, cioè animali caprini e pecorini ottocento trentasei, vacche settantasette e muli venticinque, somari ottantadue, cavalli tre e porci cinquanta.

Fatto e concluso e sottoscritto, oggi dal Sindaco e Decurioni di questo Comune.

Dagli atti del decennio si apprende che il Commissario per la Divisione dei Demani provvedeva alla liquidazione dei diritti di uso civico esercitati dal Comune di Celenza sul Trigno sui corpo ex feudali, Collerotondo, Licineti, Chiusa con la seguente:

## **ORDINANZA N. 12 DEL CAV. G. DE THOMASIS**

Gioacchino Napoleone  
Il Cav. Giuseppe de Thomasis

Nella causa della divisione dei demani ex feudali denominati Colleterondo, Chiusa e Licineto, nonché delle terre demaniali ex ecclesiastiche del Beneficio intitolato di S. Angelo padronato dell'ex barone Principe di Torrebruna, tra il Comune di Celenza e l'ex barone anzidetto.

Nel tenimento del Comune di Celenza esistono tre territori demaniali ex feudali, cioè: Il primo chiamato Colleterondo dell'estensione di moggia napoletane ottocento quarantatre e mezzo su cui l'ex barone ha il diritto di vendere le ghiande e ne ritrae per un calcolo decennale annui ducati 165; detto terreno è tutto incolto boscoso ed alberi di querce e cerri. I cittadini poi del detto Comune vi esercitano i diritti di pascere, acquare e pernottare e più della preferenza nella compra delle ghiande.

Il secondo detto Chiusa dell'estensione di moggia napoletane centoventuno tutto alberato di querce e cerri, ed incolto, meno moggia quindici sparsi di querce, culti dai cittadini con diritto di inamovibilità. L'ex barone vi ritrae l'utile delle ghiande ed i terraggi alla ragione di mezzo tomolo di quel genere che si dissemina per ogni tomolo di terreno, e con ciò l'annua rendita di circa ducati sessanta giusta il coacervo decennale ed i cittadini vi esercitano il diritto di pascere con i loro animali eccetto nel tempo di pendenza delle ghiande, di legnare, recidendo gli alberi infruttiferi, ed i rami dalla croce in sotto per uso di fronda.

Il terzo chiamato Lecineto di moggia napoletane ottantanove e mezzo, dei quali moggia sessantanove circa sono incoltivabili per essere troppo inclinati e moggia venti sono coltivate con diritto di inamovibilità e sparse di rarissimi alberi. L'ex barone ne ritrae ducati quattro di rendita ed i cittadini vi hanno l'uso civico di pascere, acquare e legnare.

Nel tenimento istesso il Beneficio intitolato di S. Angelo possiede tre pezzi di terreno, uno in contrada della Costa della Massaria, disalberato e tutto culto dai coloni inamovibili, di moggia cinquanta. Il secondo nel locale detto Chiarella di moggia sessanta disalberate e culto come il precedente. Il terzo in contrada delle Coste di S. Pietro di moggia napoletane centosessantasette, tutto incolto ed alberato di querce, cerri, ed altri alberi selvaggi.

Sopra i due primi, senza contrasto, i cittadini di Celenza esercitano l'uso di pascere ed il terzo è controvertito tra il predetto Comune e quello di Torrebruna, non intendendo ciascuno di essere compreso nel proprio tenimento e di avervi gli usi di pascere e legnare.

Viste le carte della verifica e il processo verbale rimesso dall'agente della divisione dei demani sig.r Giovanni Paolantonio e segnatamente

Visti gli esposti dall'erario dell'ex barone Principe di Torrebruna.

Vista la decisione pronunciata dalla Commissione feudale sotto il dì 8 dicembre del passato anno 1809 con cui dichiarò, che i cittadini del suddetto Comune avessero nel territorio di Colle Rotondo i diritti di pascere, acquare e pernottare con i loro animali eccettuando nella Selva il tempo delle ghiande, cioè dal dì 29 settembre per tutto

dicembre di ciascun anno. Dippiù il diritto di tagliare legna morta ed andata a terra per impeto di vento, di anche legna viva di alberi infruttiferi per uso di travi ed aratri e finalmente il diritto di pascolare la spiga con i soli lavori di... dodici giorni dopo radunati i campi, con esser lecito al principe di vendere la ghianda e la spiga, preferendo però nella vendita i cittadini.

Considerando che la preferenza nella compra dei frutti del demanio ex feudale è compresa fra i diritti di seconda classe.

Interpellate le parti ed intesi i funzionari sig.r Giudice di Pace di Torricella d. Francesco Macchioli e l'aggiunto Tommaso Andrilli

#### HA DICHIARATO E DECISO

1°. Che il territorio denominato Collerotondo si divida in dieci decimi di egual valore, delle quali sei si assegnino al Comune dalla parte più vicina all'abitato e gli altri quattro decimi restino in pieno dominio e proprietà dell'ex barone principe di Torrebruna.

2°. Che il territorio della Chiusa si divida in dieci decimi di egual valore, delle quali tre decimi si assegnino al Comune suddetto dalla parte più vicina all'abitato, e gli altri sette decimi restino in pieno dominio dell'ex barone sunnominato.

3°. Che dell'altro territorio chiamato Lecineto, prelevati a beneficio dell'ex barone le moggia venti coltivate dai coloni inamovibili, si facciano due porzioni di eguale valore delle quali una si assegni al Comune medesimo dalla parte più vicina all'abitato e l'altra resti in piena proprietà dell'ex barone, salvo ai coloni inamovibili della parte da prelevarsi il diritto della chiusura, della commutazione ed affrancazione ai termini dei Reali Decreti del 16 ottobre 1809 e 17 gennaio 1810. Ben inteso che la prestazione sulle dette terre esentate dalla divisione a beneficio del proprietario in esecuzione dell'art.28 delle Istruzioni del 10.marzo.1810 debba essere della decima sul raccolto delle principali colture annuali, esclusi i legumi.

4°. Dichiara che, salva la provvidenza da darsi sulla controversia insorta per il territorio demaniale ecclesiastico denominato delle Coste di S. Pietro appartenente al beneficio suddetto di S. Angelo tra i due Comuni di Celenza e Torrebruna, gli altri due territori demaniali del beneficio medesimo, l'uno in contrada delle Coste della Masseria e l'altro della Chiarella, come disalberati ed occupati dai coloni inamovibili, sono esenti dalla divisione, giusta l'art. 28 delle sopra nominate Istruzioni. Ben inteso, che la corrisposta per detti territori sarà non maggiore della decima parte del raccolto sulla principale coltura dell'anno, salvi il diritto della chiusura, della commutazione ed affrancazione, giusta i Reali Decreti sopracitati.

L'agente della divisione sig.r Giovanni Paolantonio faccia seguire l'ordinato partaggio per mezzo di periti nominandi a termini del Codice di procedura civile, e dai medesimi faccia demarcare le linee di divisione con termini lapidei, collineati con punti naturalmente invariabili.

Quale divisione seguite, le porzioni accantonate a beneficio del Comune si metteranno in massa con le terre comunali divisibili e specialmente con il terreno in contrada delle Piane di Villa nova, reintegrata al Comune con la sopracitata decisione della

Commissione feudale, e se ne farà la ripartizione fra i cittadini a norma delle istruzioni e dei regolamenti di questa Commissione.

Si redigeranno i processi verbali sugli atti facienti e saranno trasmessi con tutte le carte a questa Commissione.

Fatto in Montenero, oggi 5 ottobre 1810

f.to G. de Thomasis

Le operazioni di distacco ed apposizione dei termini furono eseguite dai periti Teodoro Buontempo, Fabrizio Conti e Domenico Marianacci, come rilevasi dal verbale dell'agente divisore in data 19 settembre 1810, che qui di seguito si trascrive nella parte più interessante.

**Provincia di Chieti**  
**Distretto di Lanciano**

**Sezione di Agnone**  
**Comune di Celenza**

Il territorio del Comune di Celenza contiene i demani ex feudali nominati Colleterondo, Chiusa e Licineto, di spettanza dell'ex barone Principe di Torrebruna, Duca di Celenza.

**Colleterondo** è di natura incolto boscoso con alberi di querce, cerri, crognali e sorbi, ed in suscettibile di coltura. Giace in un falso pendio e confina a levante col bosco comunale detto Mondola e propriamente nella strada del paglierine; a mezzogiorno col tenimento anche comunale detto Sodere, coi terreni della Badia di S. Angelo, e colle vigne dei cittadini di Torrebruna; a ponente coll'ex feudo di Collefasolo, sito in tenimento di Torrebruna, e di pertinenza dello stesso ex barone; ed a settentrione col vallone detto della Mondola che dal tenimento di Carunchio lo divide.

Questo demanio è dell'estensione di moggia napoletane ottocento quarantatre e mezzo, delle quali moggia quattrocento circa sono totalmente coperte di querce, cerri ed altri alberi infruttiferi, e le rimanenti moggia quattrocento quarantatre e mezzo sono vestite di alberi più rari, perché il terreno è più sterile e di natura lamosa.

L'ex barone dalla vendita delle ghiande vi percepisce l'annua rendita di circa ducati cento settantacinque, facendosi un coacervo decennale. I cittadini vi godono i diritti di erbare, acquare, pernottare, tagliare alberi per uso degli strumenti rurali, e degli edifici....

Il demanio ex feudale detto **Chiusa** è parimenti boscoso, nella maggior parte con alberi di cerri e querce e propriamente in moggia cento e sei, perché oltre moggia quindici circa sono seminatorie. La posizione fisica di tal demanio è in un locale alquanto scosceso, ed è atto a coltivarsi. I confini sono a levante la strada detta di Fontecortese, a mezzo di le vigne dei cittadini, a ponente i terreni seminatori di cittadini e a settentrione il vallone Torbido.

I diritti di proprietà che dall'ex barone si esercitano consistono nel vendergli le ghiande, e tenerlo ristretto a riguardo al pascolo dal 29 settembre al 24 dicembre e nella percezione dei terraggi in proporzione della mezza coverta di generi che dai coloni si seminano nelle mentovate moggia quindici culte.

I cittadini vi hanno l'uso di pascolare ogni sorta di animali di giorno e di notte, anche quando vi sono le ghiande, di recidere alberi infruttiferi in ogni tempo dell'anno.....

Il demanio ex feudale **Licineto** è dell'estensione di moggia ottantanove e mezzo e confina a levante col fiume Trigno, a mezzogiorno e ponente col vallone di Caccavone, e a settentrione coi terreni demaniali Comunali. E' in situazione diruposa in moggia sessantanove circa, in coltivabili, e le rimanenti moggia venti giacciono nel letto del fiume Trigno e sono colte seminatorie e propriamente in quella parte ove le acque non hanno prodotto guasti ed allagamenti. Dalla percezione dei terraggi sulle poche terre colte l'ex barone vi ricava l'annua rendita in circa ducati quattro. Gli usi che i cittadini vi esercitano sono di pascere, pernottare, acquare, legnare a secco e sui pochi alberi infruttiferi che vi sono rimasti.

Nello stesso territorio comunale vi esiste un demanio ecclesiastico che appartiene alla Badia di S. Angelo, di jus patronato dell'ex barone. Si ravvisa situato in luogo scosceso della contrada detta le Coste della Masseria e confina a levante col demanio comunale detto Mezzano, a mezzodì col vallone Torbido, a ponente con la strada detta Ruvella di Popoli ed a settentrione col demanio che volgarmente si appella Li Comunali e con i terreni spettanti al Reverendo Clero e S. Nicola. Racchiude l'estensione di moggia cinquanta di terreno coltivatorio, ma in maggior parte lamoso.

Si appartiene pure alla Badia di S. Angelo un altro demanio di moggia sessanta circa di terre colte ed in parte lamoso. Confina a levante con la strada che conduce alle Pagliata dell'aja, a mezzodì col vallone Torbido, a ponente con il demanio dell'Università ed a settentrione col vallone della Chiarella che da il nome a tale demanio. Sui descritti terreni Badiali i cittadini, allorché si seminano, corrispondono all'Abate pro tempore e all'ex barone, il terraggio in ragione della mezza coverta del grano, orzo ed avena, esclusi gli altri generi per un reddito annuo di ducati quaranta. Vi esercitano i diritti di erbare ed acquare.

Di più la Badia di S. Angelo è proprietaria di un altro demanio dell'estensione di moggia cento settantasette site in un pendio e di natura in coltivabile perché lamoso.... Per questo demanio vi è controversia tra i comuni di Celenza e Torrebruna perché ognuno di essi pretende che sia nel proprio tenimento e che vi abbia gli usi civici. Esso confina a levante e settentrione con il bosco di Collerotondo a ponente con la strada che da Collerotondo conduce a Torrebruna e che divide questo ex feudo da quello di Collefasolo, sito nel territorio di Torrebruna. Vien distinto con la particolare denominazione di Coste di S. Pietro.

Inoltre esiste un demanio Regio, che prima si apparteneva alla Commenda di Malta, esteso in circa moggia cento cinquanta, delle quali moggia cento sono colte seminatorie, e moggia quaranta incolte ed in suscettibili di coltura perché situate in luogo straripabile di una valle. Esso è anche denotato sotto il nome di Commenda di S. Giuliano. I cittadini che hanno a colonia le terre colte prestano il terraggio in ragione della mezza copertura di vari generi che si seminano, meno che del grano d'india, per il quale niente corrispondono. Vi si esercitano pure tutti gli usi civici spiegati su altri demani ecclesiastici.

Dispersi poi in tutto il tenimento comunale si osservano vari altri terreni ex feudali e di luoghi pii, cioè dell'ex barone moggia sessantatre circa, colte seminatorie, oltre di quelli a vigne, orti ed olivi in diverse contrade; della SS. Concezione moggia settanta svignate e seminatorie; della Cappella della Pietà moggia sessanta circa svignate e seminatorie; della Chiesa moggia centosessanta circa similmente svignate e seminatorie; della Cappella di S. Rocco moggia quindici circa seminatorie e svignate, del SS. Rosario moggia venti circa svignate e seminatorie; del Purgatorio moggia venti circa in parte svignate ed in parte seminate e del Rev. Clero, moggia cinquanta circa seminatorie e vignate.

Tutti i coloni delle terre demaniali ex feudali, Badiali e di altre disperse in tutto il territorio, tanto del barone quanto dei luoghi pii, sono perpetui, perché le coltivano da un tempo che oltrepassa

il decennio. Per assicurarmi dell'estensione dei demani ex-feudali, nonché del valore delle terre incolte, il Comune ha fatto procedere alla misura e valutazione dei medesimi e dal rapporto ho rilevato che Colleterondo è dell'estensione di moggia napoletane ottocento quarantatre e mezzo, ed è stato valutato ducati quattro il moggio....

Secondo lo stesso rapporto l'ex feudo detto Chiusa è stato valutato carlini trenta il moggio nella maggior parte incolta e boscosa... E l'altro demanio ex feudale, denominato Licineto, dell'estensione di moggia ottantanove e mezzo è stato stimato in ragione di carlini sei il moggio..

Similmente dalla misura del demanio ecclesiastico della Badia di S. Angelo, alle Coste di S. Pietro, apparisce essere esteso in moggia cento settantasette, fra le quali moggia cento circa in suscettibili di coltura e coperte di pochi alberi, valgono carlini dieci il moggio e le rimanenti settanta, perché vestite di alberi più frequenti, vengono valutate carlini trenta per cadaun moggio...

Quindi, considerando che gli usi civici che i cittadini godono nell'ex feudo di Colleterondo sono di prima e seconda classe, son d'avviso che al Comune si debbano due terzi del medesimo demanio. Avendo presente che i diritti che i cittadini esercitano sull'ex feudo denominato Chiusa van compresi nella maggior parte nella prima classe e toccano pure la seconda, son di parere che al Comune spetti la metà delle terre non occupate dai coloni e il quarto delle terre colte seminatorie nelle quali tale compenso può convertirsi in canoni, poiché veggonsi occupate da coloni inamovibili, dovendosi mettere in calcolo gli alberi da questi impiantati e gli usi di legnare che i cittadini vi hanno.

Riflettendo ancora che sulle terre ex feudali di Licineto i cittadini vi hanno gli usi di prima classe, son di sentimento che al Comune debbasi il compenso nella quarta parte dell'incolto di tal demanio, salva l'approvazione del sig.r Commissario. Nella superficie del mentovato territorio comunale vi sono altri demani i quali sono appartenenti a questa Università, cioè il demanio antico, Piane di Villanova e Li Comunali.

**Il demanio comunale antico** contiene varie contrade che vengono denominate le Chiancate della Mandola, Colle Spinoso, Valle dei Preti, Sodere, Piane della Madonna, Pagliaia dell'aia, Strette, Mezzane, Vallone Vecchio, Macchia rotondo, Vadia Longa, Mantella, Variche, Santochierico, Valletradusso, Chiaretta, Porcini, Camporotondo, Monte, Cortina dei Monaci, Valloncello, Coste, Caccavone, parte della Licineta, le Macchie, Li Ciglioni, le Querce Marine, Fonticelle, Valle di S. Pietro, Frainili, Colle secco, Creta bianca, le Bocche e la Fara. Racchiude l'estensione di moggia tremila quattrocento settanta, fra le quali sono seminatorie moggia mille; sono censite, migliorate, svignate, moggia seicento ottentotto circa, boscoso e frattose con alberi di cerri, cerri e per azze, moggia cinquecento ottantotto, incolte lamose ed in suscettibili di coltura, nonché petrose e straripevoli moggia ottocento novanta circa, e moggia trecento circa vengono occupate da strade, torrenti.

Confina a levante e propriamente nelle contrade denominate Fara, Ciglioni e Licineti col il fiume Trigno, a mezzogiorno con il demanio ex feudale detto Licineto e tenimento di S. Giovanni Lipioni, a ponente con il territorio del Comune di Torrebruna ed a settentrione col demanio ex feudale denominato Colleterondo e con il tenimento di Caruchio e Palmoli. L'Università suole percepirvi l'annua rendita di ducati quattrocento cinquanta per un coacervo decennale che i cittadini corrispondono in proporzione della mezza coperta per cadaun tomolo di seminato. I cittadini vi si godono gli usi di pascere, acquare, pernottare, legnare a secco sugli alberi infruttiferi.

**Piano di Villanova** è un demanio revindicato contro l'ex barone e reso comunale con sentenza della suprema Commissione feudale del 5 dicembre 1809. Confina a levante col fiume

Trigno, a mezzo giorno col vallone Torbido, a ponente con la strada detta Carriera della Lettica, ed a settentrione con la Mondola. Si ravvisa situato in una posizione scoscesa verso settentrione e a levante e, in posizione piana verso mezzo giorno. E' dell'estensione di circa moggia trecento novanta, delle quali moggia centotrenta circa sono boschive e moggia duecento sessante di terreno culto seminatorio.

Allorché questo demanio era posseduto dall'ex barone, i coloni corrispondevano la mezza coretura di generi della principal coltura, cioè di grano, orzo od avena, l'Università percepiva l'intero introito delle ghiande che con quelle degli altri boschi comunali vendeva e tutti i cittadini vi godevano i diritti di erbare, legnare a secco.

**Li Comunali**, ossia l'altro demanio reintegrato all'Università colla citata sentenza è sito in un falso piano e confina verso levante con la strada della Carriera della Lettica, a mezzo giorno con la contrada detta La Mezzana e Badia di S. Angelo, a ponente con la strada detta Ruvela di Popoli ed a settentrione col demanio comunale nel luogo detto la Valle dei Preti. Contiene l'estensione di moggia ottanta di terre seminatorie il cui terraggio si divideva a metà tra l'Università e l'ex Barone. I cittadini vi hanno gli usi civici di pascolare, pernottare e simili.

Si appartiene al Comune una **Difesa** giacente in un pendio lamoso, estesa in circa moggia cento novantotto di terre franose, in suscettibili di coltura ed addette al pascolo d'ogni sorta di animali per nove mesi all'anno. Viene rimarcato nei confini dalla contrada Valletradusso verso levante, dalle terre seminatorie dell'Università verso mezzogiorno, dalla Forca dei Colli in confinazione di Torrebruna verso ponente e dal Vallone Torbido verso settentrione. Dall'Università non si ritrae rendita alcuna.

La popolazione onde vien composto questo Comune ascende al numero di millequattrocento novantatre che formano famiglie duecento trentaquattro. I coloni che nelle terre demaniali comunali han fatto le migliori fixe vinctae sono centonovantadue, come appare dallo stato nominativo di essi. Vi sono molte terre appadronate in vari luoghi del tenimento comunale sulle quali non si corrisponde alcuna prestazione.

.....  
Fatto in Celenza, li 19 settembre 1810

Giovanni Paolantonio Agente Divisore

Per quanto su esposto, sulla base degli elencati documenti quali: la sentenza della Commissione feudale del 5 dicembre 1810, il verbale del decurionato di Celenza del 8 settembre 1810, l'Ordinanza del cav. De Thomasis del 5 ottobre 1810, il verbale di divisione ed immissione in possesso dell'agente demaniale Paolantonio, si può riassumere e quantificare la consistenza dei demani ex feudali.

La consistenza si concretizza sostanzialmente in tre corpi:

1.- Demanio Colleterondo	di moggia	432.7
2.- Demanio Chiusa	"	35.4
3.- Demanio Licineto	"	11.5

In totale moggia 479 circa, attribuiti al Comune di Celenza sul Trigno a compenso degli usi civici esercitati nei demani ex feudali, dal cav. G. de Thomasis, con ordinanza del 5 ottobre 1810.

## **ORDINANZA DEL CAV G. DE THOMASIS**

Gioacchino Napoleone, Re delle due Sicilie  
Il Cav. G. de Thomasis, Commissario del Re per la ripartizione dei demani

Per l'esecuzione dei due giudicati pronunciati dalla Commissione Feudale, ed un'ordinanza emessa da questa Commissione dei demani tra il Comune di Celenza e l'ex barone, principe di Torrebruna.

La Commissione Feudale con sentenza pronunciata sotto il dì 5 dicembre 1809 fra il Comune di Celenza e il suo ex feudatario, ordinò:

1° che l'ex feudatario, principe di Torrebruna, refutario di suo padre Duca di Celenza, si astenesse di esigere il terraggio nella Piana di Villanova;

2° accordò ai cittadini di Celenza nel territorio detto di Colleterondo alcuni usi accantonabili nella divisione dei demani, assolvendo dal taglio degli alberi fatto per lo innanzi e vietandogli di fare altri sino alla divisione suddetta;

3° assolvè lo stesso ex barone dalla domanda dell'Unità che reclamava il Molino Baronale perché costruito nel demanio comunale ed ordinò che i possessori delle terre accosto all'acquedotto dello stesso possessore servirsi delle acque per innaffiare i loro fondi, purché però non recassero pregiudizio alle macchine sottoposte ai termini delle leggi;

4° condannò l'ex barone al pagamento della bonatenenza dal dì del catasto;

5° finalmente ordinò che lo stesso ex barone si astenesse dall'esazione degli annui ducati 84,93 a titolo di tasse baronali.

Con altra sentenza del 26 aprile 1810 assolvè l'ex barone dalla restituzione dei territori denominati Chiusa e Licineto, conserva però ai cittadini di Celenza il godimento dei diritti civici convenuti con l'istrumento del 1769 ed accantonabili in tempo della ripartizione dei demani. E finalmente lo assolse senza alcuna condizione dal rilascio dei territori dispersi, condannandolo però a rilasciare i territori denominati i Comuni in beneficio dell'Unità.

2° Condannò lo stesso ex barone a rilasciare in beneficio del Comune un mulino che il medesimo gli aveva concesso con l'istrumento del 22 luglio 1803 sotto l'annuo canone di ducati settanta e 70, assolvendo l'ex barone dal pagamento delle tre annate di canone arretrate.

3° E finalmente per riguardo alla prestazione della molitura della quale il Comune avea domandato il rilascio, dichiarò che avendo esso Comune riacquistato il suo mulino rimanesse in arbitrio di ciascheduno di riscuotere la mercede che più loro piaceva.

..... Ricorda e ridecrive l'ordinanza del 5 ottobre 1810....

Queste disposizioni di questa Commissione dei Demani analoghe ai giudicati della Commissione Feudale, furono eseguite per mezzo dei periti agrimensori Contempo, Conti e Marianaccio.

Absolute così queste operazioni lo stesso Comune di Celenza in virtù della sentenza del 26 aprile fu fin dal 25 gennaio 1811 immesso nel possesso dei territori denominati i Comuni, nonché del Mulino, atto che fu rinnovato sotto il dì 14 novembre dello stesso anno per non essersi trovato il primo in regola. Il detto territorio denominato i Comuni e Comunali, confina a levante con la strada che lo separa dal territorio di villanova, reintegrato anche al Comune, a settentrione con l'altro demanio del Comune detto Valle dei Preti, a ponente con la strada detta Ruvella di Popoli, ed a mezzogiorno col terreno comunale denominato Mezzana con i terreni del Clero e la Badia di S. Angelo di proprietà dell'ex feudatario.

Inoltre, sotto lo stesso giorno 14 novembre, per esecuzione della sentenza del 5 dicembre 1809 il Comune di Celenza fu immesso nel possesso della contrada di Piana di Villanova, e furono eseguiti tutti gli altri articoli di ambedue le sentenze, meno quello che riguarda il pagamento della bonatenenza arretrata...

Nel corso, però, di altre operazioni, l'Unità di Celenza dedusse a questa Commissione che il Molino a lei restituito dall'ex barone in virtù dell'art. 2° della sentenza del 26 aprile 1810, era infinitamente deteriorato tal che non era più in attività e ciò per colpa dell'ex feudatario il quale lo aveva interamente abbandonato.

.....

Tutto ciò premesso, questa Commissione osserva che tanto le due decisioni pronunciate dalla Commissione Feudale che l'ordinanza emessa da questa Commissione dei Demani, sono state regolarmente eseguite.

Riguardo alla deteriorazione del molino osserva che l'ex barone avendolo lasciato nel totale abbandono deve garantirne tutte le deteriorazioni avvenute per sua colpa, ma non quelle che sono pervenute dalla forza superiore delle acque del fiume Trigno, indipendenti dall'umana previdenza.

Quindi, interpellate le parti, ed inteso il parere dei funzionari

#### ORDINA

Che l'ex barone, principe di Torrebruna, paghi in beneficio del Comune di Celenza per le deteriorazioni rinvenute nel detto molino, la somma di ducati duecento tre, 20 da impiegarsi per la restaurazione del medesimo a cura e diligenza del Sottintendente della provincia...

Fatto in Chieti il 26 novembre 1811

f.to G. de Thomasis

## ORDINANZA DEL CAV G. DE THOMASIS

Gioacchino Napoleone, Re delle due Sicilie  
Il Cav. G. de Thomasis, Commissario del Re per la ripartizione dei demani

Vista l'ordinanza di questa Commissione in data 5 ottobre 1810 con cui si prescrisse che le quote del demanio ex feudale accantonate al Comune suddetto si rimettessero in massa con le terre demaniali di esso comune e se ne facesse la ripartizione tra i cittadini a norma delle Reali Istruzioni;

Visto il bando emanato per le richieste dei cittadini, nonché i processi verbali redatti sulla classificazione delle terre, sullo stabilimento del canone e sul sorteggio delle porzioni fra i concorrenti;

Visto il ruolo dei partecipanti dove appare essere il loro numero di cinquantatre, che le terre divise sono tomoli centonovanta, quarta tre e misure due, e che i canoni delle dette terre ammontano in tutto ad annui ducati trentatre

### ORDINA E DICHIARA

1°- Le terre ripartite tra i cittadini del suddetto Comune si intendono loro concesse a perpetuità, col peso del rispettivo annuo canone imposto giusta il ruolo, pagabile nel mese di agosto di ogni anno ed affrancabile in ogni tempo alla ragione del 5%, ai termini del Real Decreto del 3 dicembre 1808.

2°- Resta vietato ai concessionari di vendere o ipotecare le suddette terre per lo spazio di dieci anni decorrenti dalla data di oggi e questa proibizione deve aver luogo ancorché il reddito in detto tempo sia stato ricomprato.

3°- Niun creditore per qualunque titolo potrà sperimentare e far valere la sua azione sulle dette terre, né per i debiti che i partecipanti si trovassero aver contratto prima del presente provvedimento, né per quelli che contraessero fra dieci anni da oggi. Potranno però i creditori sperimentare le loro ragioni sopra i frutti delle medesime ai termini dell'art. 31 del citato Real Decreto.

4°- Avrà luogo la devoluzione di dette terre in beneficio del Comune nel solo caso del reddito non pagato per un triennio e la riconcessione del fondo devoluto si farà ad altro concessionario, ai termini dell'art. 32 e 33 del Real Decreto.

5°- Copia del presente provvedimento sarà letta in pubblico decurionato a tutti i concessionari.

6°- Il ruolo dei cittadini partecipanti delle terre divise, vidimato da questa Commissione, si rimetta agli amministratori del Comune, sarà esecutivo e verrà conservato presso l'archivio comunale.

Fatto in Chieti, li 10 dicembre 1811

f.to G. de Thomasis

## - **DEMANI ECCLESIASTICI**

Dagli atti del decennio risulta che sui corpi di pertinenza della Badia di S. Angelo, il Comune di Celenza pretendeva il riconoscimento e la liquidazione dei diritti di uso civico.

Con Ordinanza del 5 ottobre 1810, il Commissario de Thomasis dichiarò da una parte esenti dalla divisione i corpi Coste della Masseria e Chiarella perché occupati da coloni inamovibili, dall'altra riservava ogni provvidenza da farsi per il corpo Coste di S. Pietro che il Comune di Torrebruna sosteneva far parte del proprio territorio.

Il verificatore, ing. Gaetano Lorito, nella sua relazione istruttoria si dichiara essere del parere che sul corpo Coste di S. Pietro il Comune di Celenza non avesse alcun diritto in quanto ubicato nel territorio di Torrebruna e perché occupato, ab antico, da coloni che corrispondevano un'annua prestazione alla Badia di S. Angelo.

Dagli atti della R. Camera della Sommatoria e del Contenzioso Amministrativo, presso il Grande Archivio di Stato di Napoli, non vi è traccia di alcun processo di confinazione tra i due Comuni di Celenza e Torrebruna ma, in base al verbale del Decurionato di Celenza, si deve supporre che, ab antico lunga lite vi fu tra i due Comuni, transatta e definita con l'arbitrato dell'agrimensore La Croce che nel ripristinare la linea di confine tra i due Comuni in causa, attribuiva al Comune di Torrebruna il possesso della contrada S. Silvestro a cui si appartiene, per sottodenominazione, quella di Coste di S. Pietro, reclamata poi dal Comune di Celenza.

## - **DEMANI UNIVERSALI**

Con molta professionalità, il verificatore Lorito fa rilevare che la consistenza dei demani universali può essere facilmente ricostruita tenendo conto del Catasto Onciario, del verbale del decurionato del 8 settembre 1810, del processo verbale dell'agente demaniale Paolantonio del 11 settembre 1810 e delle sentenze della Commissione Feudale in data 5 dicembre 1809 e 26 aprile 1810.

La consistenza, quindi, del demanio universale del Comune di Celenza sul Trigno è data dai seguenti corpi:

1)- Le Piane, 2)- Pagliara dell'Ara e Soderà, 3)- Defenza, 4)- Porcini, 5)- Caccavone o Vallecupa, 6)- Le Licinete, 7)- Le Macchie, 8)- Le Strette, 9)- Piane di Villanova, 10)- Li Comunali.

La superficie totale di questi demani ammontavano a circa tomoli 3000. Dalle tabelle di ragguaglio pubblicate dalla Camera di Commercio di Chieti, si apprende che il tomolo locale per il Comune di Celenza sul Trigno è pari a mq. 2.784 per cui la superficie complessiva del demanio universale, con la misura odierna, è pari ad ha 835.20.00.

## **- DEMANI EX FEUDALI**

I demani ex feudali attribuiti con ordinanza del Commissario del Re, De Thomasis, del 5 ottobre 1810, furono:

1)- Colleterondo, 2)- Chiusa , 3)- Licineto, con una superficie complessiva di tomoli 479 circa, pari ad ha 133.35.36.

## **PRECEDENTI OPERAZIONI DEMANIALI**

Il Lorito, nella sua relazione istruttoria, riferisce che nonostante l'ordinanza del de Thomasis del 10 dicembre 1811 con cui venivano concesse n. 53 sezioni di terreno in quotizzazione, dagli atti rinvenuti non sono state trovate tracce dell'avvenuta concessione di tali terre che furono, invece, oggetto di continue occupazioni.

Dopo molti decenni, fu incaricato l'agente demaniale Della Fazia che rilevò il demanio usurpato del Comune di Celenza per una superficie di ha 1184.37 e gli atti redatti ottennero l'approvazione del Prefetto di Chieti in data 31 maggio 1904 ma non quella sovrana.

Nessuna altra operazione fu mai eseguita e a noi sono pervenute le piante levate dal suddetto agente.

## **CONCLUSIONI**

I corpi demaniali descritti sono in gran parte abusivamente occupati e non è stato ritrovato alcun provvedimento di avvenuta sistemazione.

I fondi della Badia di S. Angelo, Coste della Masseria e Chiarelle, furono esentati dalla divisione con l'ordinanza del cav. De Thomasis del 5 ottobre 1810.

Il fondo Costo di S. Pietro, della Badia di S. Angelo, fu esentato dalla liquidazione degli usi civici in quanto ubicato nel tenimento di Torrebruna.

## **ATTUALI OPERAZIONI DEMANIALI**

Le operazioni odierne sono consistite nell'acquisizione di tutta la documentazione antica depositata negli uffici ricordati in premessa, della loro interpretazione e valutazione, nel riordinare graficamente le piante dell'agente Della Fazia riportandole nelle planimetrie catastali attuali e da queste è stato possibile risalire agli attuali possessori.

Traslato questo lavoro nel catasto odierno, è stato possibile ricostruire i demani ed i possessori in modo automatico. Pertanto è risultato quanto segue.

#### - **DEMANICO CIVICO LIBERO:**

I terreni demaniali civici in libero possesso del Comune sono ubicati in diverse località tra cui Colle Rotondo, Sodere e Difesa.

Il Demanio libero è quella parte del territorio comunale soggetto all'uso civico rimasto integro nel corso dei secoli, in pieno possesso del Comune quale Ente territoriale in rappresentanza della popolazione.

Tali terreni , così assegnati alla categoria a), saranno regolamentati dall'art.15 della L.R. n. 25/88, potranno essere oggetto di rimboschimento, di utilizzazione turistica previa definizione da parte del Consiglio Regionale delle modalità e delle forme per la salvaguardia del loro valore ambientale.

Allo stato attuale è rimasto nella libera disponibilità della collettività, in testa al Comune di Celenza sul Trigno ed è evidenziato con campitura verde nelle allegate planimetrie.

#### - **TERRENI DA LEGITTIMARE :**

Tutti i terreni demaniali costituenti la massa divisibile a prescindere dalla loro provenienza, feudale, ecclesiastico od universale, oggetto di occupazione da parte dei naturali di Celenza sul Trigno che hanno provveduto nel corso dei decenni alla loro coltivazione, apportando anche miglioramenti fondiari, sono stati proposti per la legittimazione così come individuati dall'agente Della Fazia .

Questi territori sono evidenziati in blu nelle allegate planimetrie.

#### - **COLONIA LEGITTIMATA**

I terreni del demanio ex feudale come abbondantemente descritto in precedenza, sono stati considerati dai verificatori occupati da coloni inamovibili di demanio ex feudale.

Tali terre sono visualizzati sulle allegate planimetrie con colorazione marrone.

#### - **TERRENI DA SCLASSIFICARE**

Tutta quella parte del demanio abusivamente occupata e ricompresa nel P.R.G. in zone diverse da quella agricola, viene proposta per la sclassificazione mediante il mutamento di destinazione e l'alienazione in quanto hanno perso irreversibilmente le caratteristiche agro, silvo-pastorali.

E' evidenziata con campitura rossa nelle allegate planimetrie.

## - CONCLUSIONE :

Da tutto il lavoro svolto, di ricerca della documentazione antica, dall'esame ed interpretazione delle antiche planimetrie, del catasto onciario, della relazione storico-giuridica, sono scaturite delle conclusioni visualizzate nel catasto attuale, in termini di planimetrie e possessori di terreni demaniali civici.

Il risultato è così riepilogabile:

<b>Natura giuridica</b>	<b>Superficie</b>	<b>Colorazione sulle mappe</b>
<b>Demanio civico libero</b>	<b>Ha 298.21.00</b>	<b>verde</b>
<b>Terreni da legittimare</b>	<b>Ha 981.92.00</b>	<b>blu</b>
<b>Colonia legittimata</b>	<b>Ha 33.46.00</b>	<b>marrone</b>
<b>Terreni da sclassificare</b>	<b>Ha 32.96.00</b>	<b>rosso</b>
<b>totali</b>	<b>Ha 1346.55.00</b>	

La superficie totale del Comune di Celenza sul Trigno è di Ha 2.260 circa.

Non si ha motivo di credere che vi siano altri terreni di origine demaniale civica oltre quelli già descritti ed individuati con la presente verifica.

## ASPETTI GIURIDICI GENERALI

Tutti i terreni demaniali civici liberi, cioè rimasti intestati al Comune, nonché quelli dove lo stesso figura come concedente, direttario, livellario od altro sono di natura demaniale civica.

Infatti, tra le fonti di prova dell'esistenza dei demani di uso civico c'è anche la presunzione generale di demanialità civica stabilita dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 2589/58, secondo cui "essendo il Comune nell'Italia Meridionale sorto come ente territoriale solo con la denominazione francese, tutti i beni che ad esso figurano appartenenti sono da ritenere, in realtà, di appartenenza dell'Universitas Civium, ossia del demanio universale soggetto agli usi civici della popolazione del luogo".

Ne consegue che tutti i provvedimenti di utilizzazione dei terreni individuati nelle allegate planimetrie come terreni ad uso civico debbano essere autorizzati preventivamente dalla Regione Abruzzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, L. 16.6.1927 n. 1766 e 39-41 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26.2.1928, n. 332, e art. 6 L.R. n. 25/88 e L.R. n. 37/89.

Tutti i terreni boschivi o pascolivi ancora in possesso del Comune come demanio civico libero, sono assegnati alla categoria a) ai sensi dell'art.11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766. Essi sono regolamentati dall'art. 15 della L.R. n. 25/88 e potranno essere oggetto di rimboschimento, di utilizzazione turistica previa definizione da parte del

Consiglio Regionale delle modalità e delle forme per la salvaguardia del loro valore ambientale.

Il Comune non potrà senza l'Autorizzazione della Regione alienarli o mutarne la destinazione ( art. 12 L. n. 1766 del 16 giugno 1927).

I Piani Urbanistici di livello comunale e le relative varianti come specificati nella L.R. n. 18 /83 e successive modifiche e integrazioni, devono tener conto nelle loro previsioni della natura e della destinazione delle terre civiche, secondo la legge 16 giugno 1927, n. 1766.

.....

Nel caso in cui l'Ente competente alla adozione dei piani intenda prevedere nei piani stessi una diversa destinazione di singole porzioni di terre civiche, deve specificarne le ragioni di interesse pubblico.

Per il mutamento in concreto della destinazione oltre per eventuali alienazioni di terre civiche, resta ferma la procedura stabilita dall'art.6 della L.R. n. 25/88 nella fase di realizzazione delle scelte di piano ( L.R. n. 37/89).

La normativa in materia di demani civici pur ribadendo nel corso dei secoli la inalienabilità e la imprescrittibilità delle proprietà collettive al fine di preservarne l'integrità, non ha potuto sottrarsi a riconoscere, in certe forme di possesso, una trasformazione del demanio, per cui la terra, smessa la sua originale qualità demaniale, passava nel novero degli allodi e quindi nella proprietà privata.

Le leggi eversive in generale e, in particolare quelle volute ed imposte dai Francesi nel Regno del Mezzogiorno, hanno perseguito, quale finalità specifica ,lo scioglimento delle promiscuità di godimento e, quindi, la conversione della proprietà collettiva in proprietà libera ed individuale.

Infatti la legge eversiva del 01.09.1806 ha come suo principio cardine la seguente frase testuale:

“ I demani, di qualsivoglia natura, feudali, di chiesa, comunali e promiscui, saranno ripartiti ad oggetto di essere goduti come proprietà di coloro ai quali toccheranno “ (art.1). L'obiettivo fu duplice: da un lato abolire la feudalità e dall'altro sciogliere ogni sorta di promiscuità e ripartire i demani, convertendoli in proprietà.

## **LA LEGITTIMAZIONE**

L'Ordinanza di legittimazione dell'occupazione di terre di demanio civico è provvedimento amministrativo rimesso al potere discrezionale del Commissario ripartitore, salva l'approvazione sovrana, che trasforma il demanio in allodio, cioè in fondo privato, con carattere generale e definitivo, costituendo l'occupatore, legittimario del terreno assegnatogli, quindi titolare di un diritto di proprietà originario, opponibile erga omnes al fine di rivendicare il fondo da qualunque terzo detentore o possessore.

Per tutti i terreni, così come individuati , si propone quindi **la Legittimazione**, ai sensi dell'art. 9 della L. 16 giugno 1927 n. 1766, in quanto si accerti che gli occupatori abbiano apportato sostanziali e permanenti migliorie ai fondi, che non esisterebbero altri terreni gravati da diritto di uso civico e che l'occupazione sia avvenuta dieci anni prima dell'istanza.

Recentemente il Consiglio di Stato, Sez. VI - 27-4-1999, n. 524 ha ribadito che la legittimazione di fondi già facenti parte del demanio comunale soggetti ad uso civico richiede che il periodo di occupazione di almeno dieci anni sia anteriore alla domanda e al provvedimento di legittimazione, e non già che il medesimo periodo si sia completato prima dell'entrata in vigore della legge.

Ai fini della legittimazione di fondi facenti parte del demanio comunale oggetto ad uso civico, non è richiesta la qualità di coltivatore diretto dell'occupatore, né la sua residenza anagrafica.

## **COLONIE**

Nei demani ex feudali ed ecclesiastici, come nei burgensi, le colonie non vaganti, ma corrispondenti sempre il terraggio nella stessa unità di misura senza aver contro un titolo di precarietà o di locazione a termine fisso, dopo dieci anni anteriormente alla eversione feudale, divenivano ope legis perpetue ed inamovibili, e quindi vere proprietà allodiali con il solo peso del terraggio come censo riservativo e si presumevano avere questi caratteri fino a che la loro precarietà non fosse provata da scritture.

Nei demani universali le colonie restavano sempre precarie e per convertirsi in allodiali avevano bisogno del titolo di concessione , che tranne se fatte dai Commissari dal 23.10.1809 al 31.12.1811 , acquistava irrevocabilità solo con la sanzione del Sovrano.

Solo sui demani universali usurpati dai feudatari e reintegrati alle Università le colonie si consideravano come se si fosse trattato di terre ex feudali .

All'uopo si ricorda che nel Regno delle Due Sicilie, in base alla allora vigente normativa, i demani universali non convertiti in demani feudali o ecclesiastici, le porzioni di terreno toccate alle Università sui demani feudali nella divisione in massa con gli ex Baroni, le porzioni toccate a seguito dello scioglimento delle promiscuità, le porzioni reintegrate di qualsiasi natura, a seguito della legge eversiva della feudalità e delle successive modificazioni, venivano a formare la speciale massa divisibile, tramite le quotizzazioni, in quote.

### **- REINTEGRA :**

In caso di abbandono del fondo o della sua non coltivazione da oltre dieci anni dalla data della richiesta di legittimazione nel possesso, i terreni a tal uopo proposti, ritorneranno nel demanio civico comunale con decreto di reintegra redatto nei modi di legge.

## CONCLUSIONI FINALI

I terreni legittimati e poste in essere in conformità a preesistenti normative, che potevano considerarsi in vigore nel 1927 e che non erano in contrasto con la Legge 16.06.1927, n.1766 (come quelle dettate per il Regno di Napoli dalla L.01.09.1806, dai decreti dell'8.6.1807 e 3.12.1808, nonché dai decreti del 6.12.1852 e dalle Istruzioni del 1861), possono essere affrancate, dai quotisti, a semplice domanda, in qualsiasi momento.

I proprietari delle quote dei detti terreni sono da considerarsi, ad ogni effetto, titolari di ogni e qualsiasi diritto, tanto da poterne disporre sia ai fini edificatori, sia per cessioni e vendite.

La L.R. n. 68 del 14 settembre 1999 che integra la precedente L.R.n.25 del 3.3.1988, stabilisce le procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritto di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche.

In particolare, l'art. 104 della L.R. n. 6 del 08.02.2005 stabilisce come valore base di riferimento il valore agricolo medio (VAM) il più recente fissato dalla Regione ai sensi dell'art.16 della L. 865/71, pubblicato annualmente sul B.U.R.A.

Riconosce il buon diritto a defalcare il valore dei miglioramenti arrecati al fondo dall'attuale possessore o dai suoi aventi causa e ciò comporta che il valore base di riferimento non può che essere **l'incolto produttivo**. La qualità e la condizione in cui si sarebbe trovato il fondo se non fosse stato nei secoli coltivato e migliorato.

Il Valore Agricolo Medio ( VAM ) pubblicato sul B.U.R.A. nel numero speciale 62, in data 23.06.2004, per la Provincia di Chieti, Regione Agraria n. 5, Colline del Trigno e del Sinello, in cui ricade il Comune di Celenza sul Trigno, stabilisce per

**L'incolto produttivo il Valore ad Ha di € 700,00.**

Stabilito che il saggio legale d'interesse è pari al **2,5 %** si avrà che il canone annuo per un Ha di terreno agricolo sarà pari ad **€ 17,50** .

**Il Comune, dopo una più puntuale e attenta valutazione, può motivatamente determinare valori diversi da quelli proposti.**

Nell'allegato volume intitolato " **CANONI** " si è voluto individuare ed elencare i terreni quotizzati e legittimati e i loro rispettivi proprietari, con il relativo calcolo del canone.

Celenza sul Trigno , li

Il Tecnico Incaricato  
Geom. Antonio Casalanguida

## **Legge Regionale 14 Settembre 1999, n.68.**

Integrazioni alla L.R. 3.3.1988, n.25:

### **Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati** da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche.

#### Art. 1

##### Ambito di applicazione

1. Ai sensi della normativa vigente la presente legge regola le procedure e fissa i parametri per la determinazione del valore dei suoli di uso civico per utilizzazioni a titolo particolare e, altresì, per la realizzazione sugli stessi di opere pubbliche o di pubblico interesse ad opera di Enti, Azienda od Organismi a ciò abilitati.
2. In conformità a quanto stabilito dall'art.6 della L.R. 25/88 la Giunta regionale può autorizzare l'alienazione di suoli civici solo ove questa si configura necessaria per la utilizzazione prevista. I proventi relativi a mutamenti di destinazione o concessioni precarie di suoli civici confluiscono fra le entrate ordinarie dell'Amministrazione e sono utilizzati secondo la disposizione prevista dall'art.5 della L.R. 3/98.
3. La determinazione del valore dei suoli secondo i procedimenti ed i parametri in appresso indicati è effettuata dai competenti Uffici Tecnici comunali o dall'Amministrazione Separata Beni Uso Civico ove esistente tenendo conto delle peculiarità che possano motivatamente determinare il valore medesimo in modo tale che esso corrisponda all'effettivo valore del bene. Tale determinazione deve far parte, necessariamente, della documentazione da rimettere alla Regione perché la stessa possa decidere in merito al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.6 della L.R. 25/88.

#### Art. 2

##### Valori base di riferimento

1. Per le concessioni in godimento temporaneo, per le costituzioni di servitù, per le legittimazioni di suoli gravati da diritto di uso civico aventi natura agricola, la base di riferimento per la determinazione del valore dei suoli è quella più recente fissata dalla Regione ai sensi dell'art.16 della legge 865/71 ed i valori agricoli medi (VAM) sono annualmente pubblicati sul B.U.R.A., distinti per Regione Agraria.
2. Nel caso in cui non risulti determinato per la Regione Agraria nella quale è inserito il Comune ove sono ubicati i suoli, il VAM per la qualità colturale interessata, si ricorre, in via analogica, all'acquisizione del valore indicato nella Regione Agraria le cui caratteristiche geo-agronomiche più si avvicinano a quella di appartenenza.
3. Nell'ambito del procedimento di legittimazione delle terre civiche, che resta di esclusiva competenza della Regione, al fine di evitare l'indebito arricchimento dell'Ente, il valore di riferimento del terreno avente natura agricola e che sia stato oggetto da parte dell'interessato o dai suoi danti causa, di permanenti e sostanziali miglorie, è pari a quello

attribuito ad un incolto produttivo fissato dalla Giunta regionale ai sensi della Legge 865/1971 ( V.A.M. – Valori Agricoli Medi).

4. Per i naturali residenti, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale e solo per finalità connesse alla coltivazione e all'incremento della proprietà coltivatrice i valori determinati ai sensi del presente comma sono ridotti del 50%.

5. Relativamente ai beni edificati che abbiano irreversibilmente perduto la conformazione fisica agricola, boschiva o pascoliva, il valore dei suoli ai fini della regolarizzazione è determinato prendendo a base i valori indicati nell'Osservatorio Immobiliare del Ministero delle Finanze, riferite a ciascun Comune e per la zona edificatoria cui il suolo può essere inserito o analogicamente assimilato, con i seguenti criteri di riduzione:

a) nel caso in cui la edificazione o l'utilizzazione sia precedente alla approvazione dello strumento urbanistico vigente, e dunque l'incremento di valore è in parte attribuibile alla avvenuta utilizzazione, i valori di riferimento possono essere ridotti fino al 40%;

b) nel caso in cui la edificazione già avvenuta, ovvero quella prevista, abbia destinazione quale prima abitazione del soggetto interessato i valori di riferimento possono essere ridotti fino al 40%;

c) nel caso in cui l'edificazione o utilizzazione già avvenuta, ovvero quella prevista, sia finalizzata all'insediamento di attività produttive i valori di riferimento possono essere ridotti fino al 40%;

d) nel caso di concorrenza di fattispecie ricomprese nelle ipotesi a),b),c) la riduzione del valore è cumulabile ma non può, in ogni caso, superare il limite del 50%;

e) i naturali residenti avranno diritto ad un'ulteriore riduzione del 40% del valore così come determinato dal precedente punto d).

6. A fini conoscitivi la Regione Abruzzo provvede annualmente a pubblicare sul B.U.R.A. i valori dell'Osservatorio Immobiliare del Ministero delle Finanze concernenti il territorio regionale.

7. Il controvalore del bene può essere versato in un'unica soluzione al momento della stipula del relativo atto di trasferimento ovvero, ove motivatamente richiesto dall'interessato ed assentito dall'Amministrazione comunale o frazionale, può essere versato con rateazione decennale, con versamento di ogni annualità anticipata, maggiorata degli interessi al saggio legale. In tal caso al momento della stipula dell'atto di trasferimento viene iscritta ipoteca a favore dell'Amministrazione proprietaria, da estinguere al completamento del pagamento del controvalore. Tale estinzione può avvenire anche anticipatamente.

8. Qualora sia stata autorizzato mutamento di destinazione con coeva concessione di suoli civici a fini edificatori con l'imposizione di un canone annuo, è consentita la trasformazione della concessione in alienazione. In tal caso l'interessato può richiedere all'Amministrazione la predetta trasformazione e ove l'Amministrazione vi consenta la Giunta regionale autorizza con propria deliberazione l'alienazione. Le somme già erogate a

titolo di canone annuo sono ammesse a scomputazione del prezzo di vendita. Qualora l'importo dei canoni già versati sia maggiore al prezzo di cessione non si dà luogo a restituzione di somme.

9. In relazione all'utilizzazione di suoli per fini estrattivi di materiali inerti, il prezzo da applicare al mc. di materiale estratto è stabilito in misura pari al prezzo fissato annualmente dalla Regione ai sensi della L.R.54/83, art. 14 e successive modifiche e integrazioni e risultante dall'ultima determinazione della Giunta regionale pubblicata sul B.U.R.A.

10. Nel caso che i suoli siano utilizzati esclusivamente per attività mineraria in presenza di titolo concessorio, per la determinazione del canone di concessione si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo, ovvero un importo pari al valore della tassa di concessione prevista dalla vigente normativa in materia di miniere, nel caso ciò sia più conveniente per l'amministrazione del demanio civico.

11. Per la concessione e la costituzione di servitù su terreni di uso civico, aventi natura extra agricola, il canone di concessione deve essere valutato tenendo conto dei risvolti economici che il concessionario andrà a realizzare.

### Art. 3

#### Legittimazione ed affrancazione

1. La legittimazione, la quotizzazione e la conciliazione in via amministrativa dei suoli di uso civico sono rese definitive con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. I canoni relativi a precedenti legittimazioni, quotizzazioni e conciliazioni sono adeguati, ai sensi della vigente legge, secondo le procedure fissate dal precedente art.2, commi 1, 2, 3 e 4.

3. I canoni di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimario, possono essere affrancati mediante capitalizzazione al saggio legale.

4. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 agosto di ogni anno le Amministrazioni comunali per le quali risultino emanati provvedimenti di legittimazione, quotizzazione e conciliazione con imposizione di canone sono tenute, ove ciò già non avvenga, a ripristinare ed esigere il pagamento dei canoni adeguati secondo le procedure fissate dal precedente art.2, commi 1, 2, 3, e 4. Qualora i Comuni non provvedano a tale adempimento, la Giunta regionale, su proposta del Settore Agricoltura, nominerà un Commissario ad acta.

5. I proventi comunque afferenti a terreni frazionali di appartenenza di soggetti costituiti in Amministrazione Separata ex legge 278/57 sono attribuiti alla stessa Amministrazione. Ove acquisiti dal Comune sono immediatamente riversati a favore dell'Amministrazione separata.

### Art. 4

## Opere pubbliche o di pubblico interesse

1. Ove su suoli di uso civico siano localizzate opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare da parte dei soggetti a ciò abilitati, il progetto e la relativa autorizzazione oltre che all'amministrazione competente, ai sensi dell'art.6 della L.R. 25/88, debbono essere prodotte anche alla Regione.
2. Qualora nel termine di giorni 90 l'amministrazione interessata non abbia deliberato si considera quale decisione negativa.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, come pure in caso di deliberazione negativa espressa, la Giunta Regionale provvede ad assumere decisione definitiva di comparazione dei contrapposti interessi pubblici di conservazione del demanio civico e di realizzazione dell'opera pubblica o di pubblico interesse. Prima di procedere alla definitiva valutazione la Giunta Regionale assegna un termine non superiore a giorni 30 per la produzione di memorie da parte dell'Amministrazione e dell'Ente interessato alla realizzazione dell'opera.
4. La Giunta regionale se ritiene prevalenti gli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'opera pubblica o di pubblico interesse, autorizza la prevista utilizzazione, fissando anche il corrispettivo relativo. Tale autorizzazione è accordata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale.

### Art. 5

1. Le competenze amministrative in ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge sono assunti in conformità dell'art.4 della L.R. 25/88 e successive modifiche.

### Art. 6

#### Disposizioni finali

1. L'art. 5 della L.R.n,25/88 è abrogato

### Art. 7

#### Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo"

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 settembre 1999.

